

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017  
209/2017/E/GAS**

**ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 188/2012/E/COM, NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DA SIENERGIA S.R.L. E DA MIWA ENERGIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI SI.DI.GAS. – SOCIETÀ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 marzo 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, segnatamente, l'articolo 2, comma 20, lettere e) e d);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'articolo 10 dell'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- il Codice di Rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'allegato 2, alla delibera dell'Autorità del 6 giugno 2006, n. 108 (di seguito: Codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138 (di seguito: deliberazione 138/04) come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (di seguito: TIVG) come successivamente modificato ed integrato.

**FATTO:**

1. Con reclamo del 7 marzo 2017, presentato nei confronti di Sidigas S.p.a., Sienergia S.r.l. ha contestato le modalità di fatturazione dei corrispettivi per il servizio di distribuzione del gas naturale erogato dal gestore di rete. La controversia *de qua* trae in particolare origine dal fatto che la fatturazione dei predetti corrispettivi è avvenuta con una cadenza diversa da quella – mensile –

- prevista dal Codice di rete all'articolo 12.4.2 e dalla deliberazione 138/04 all'articolo 24 comma 1;
2. analoghe censure sono state mosse da un altro venditore, Miwa Energia S.r.l., nei confronti della stessa Sidigas con un successivo reclamo presentato in data 16 marzo 2017;
  3. il comportamento di Sidigas che, anziché emettere le fatture su base mensile – come previsto dal Codice di rete e dalla deliberazione 138/04 –, ha raggruppato insieme più periodi di fatturazione, anche con riferimento a più annualità, ha determinato, in entrambe le fattispecie sottoposte all'Autorità, crediti di importi molto consistenti, comprensivi sia dei corrispettivi del servizio di trasporto che degli interessi;
  4. in relazione al *quantum debeatur* a titolo di corrispettivo per il servizio di distribuzione, entrambi i reclamanti hanno concluso transazioni con il gestore di rete; in particolare, Sidigas ha concesso sia a Sienergia che a Miwa Energia piani di rientro a copertura dei propri debiti. Nondimeno, con fattura dell'1 febbraio 2017, il gestore ha chiesto a Sienergia di corrispondere una somma di notevole entità a titolo di interessi per il servizio di distribuzione erogato dal dicembre 2004 e a titolo di interessi di mora; analogamente, con fatture del 15 febbraio 2017, la stessa Sidigas ha fatturato a Miwa Energia, a titolo di “interessi corrispettivi maturati” e a titolo di “interessi di rateizzo”, un rilevante importo. In seguito, con note, rispettivamente, del 20 febbraio 2017 e del 22 febbraio 2017, il gestore di rete ha chiesto a Miwa Energia e a Sienergia il rilascio, a copertura delle obbligazioni di pagamento, di garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Codice di rete, intimando la risoluzione di diritto del contratto di trasporto ex articolo 13.2 del medesimo Codice di rete. Entrambe le società reclamanti hanno quindi trasmesso una bozza di garanzia assicurativa al gestore di rete il quale, da un lato, non ha fornito alcun riscontro in merito a Sienergia; dall'altro, ha, con nota del 3 marzo 2017, comunicato a Miwa Energia la mancata accettazione della garanzia proposta, sostenendo che essa sarebbe priva dell'indicazione del rating dell'istituto assicurativo; cionondimeno, Miwa Energia ha trasmesso al gestore di rete, in data 6 marzo 2017, una polizza assicurativa stipulata con HDI ASSICURAZIONI S.p.a.;
  5. alla luce del temuto pregiudizio derivante *in primis* dalla risoluzione del contratto di trasporto, entrambe le società hanno presentato istanza cautelare ai sensi dell'articolo 10 della Disciplina;
  6. in particolare, Miwa Energia ha chiesto all'Autorità di “*adottare ogni provvedimento ritenuto necessario ed idoneo a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole della società di distribuzione e, in particolare, 1. inibire alla Sidigas di esigere il credito di cui alle fatture nn. 2017\7\FP e 2017\8\FP in quanto non dovuto e, conseguentemente, 2. ordinare alla Sidigas di non richiedere la riscossione della polizza fideiussoria rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.P.A e, in caso di sua richiesta, autorizzare l'istituto emittente a non procedere al pagamento; 3. nel caso in cui, nelle more, la Sidigas abbia già riscosso la polizza rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.P.A., ordinarli di non richiedere ulteriori polizze fideiussorie; 4. in ogni caso,*

*ordinare alla Sidigas di non risolvere il contratto di distribuzione con la Miwa Energia e, per l'effetto, vietare alla prima di attivare il servizio di fornitura di ultima istanza*";

7. Sienergia, con istanza verbalizzata nel corso dell'audizione celebrata in data 21 marzo 2017, ha anch'essa richiesto all'Autorità *"di adottare una apposita misura cautelare allo scopo di evitare di pregiudicare gli interessi di Sienergia fintantoché non sia concluso il presente procedimento di trattazione del reclamo"*.

#### **QUADRO NORMATIVO:**

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità ha il potere di *"ordinare al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti"*;
9. con specifico riferimento alla funzione di risoluzione alternativa delle controversie, la legge 481/95, all'articolo 2, comma 20, lettera e), prevede altresì che l'Autorità *"può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio"*;
10. il potere cautelare intestato dalla legge istitutiva all'Autorità può essere esercitato nell'ambito della funzione giustiziale di risoluzione delle controversie tra operatori di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 93/11; in particolare, ai sensi dell'articolo 10 della Disciplina, *"L'Autorità, nell'ambito delle procedure di trattazione dei reclami disciplinate dal presente provvedimento, può adottare, in casi di particolare urgenza e sulla base di un sommario esame [...] motivate misure cautelari di carattere temporaneo, dirette a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del gestore"*.
11. Ciò premesso, il quadro regolatorio rilevante ai fini della presente controversia, è dato da:
  - le seguenti disposizioni della deliberazione 138/04:
    - a) articolo 24.1, secondo cui *"Il servizio di distribuzione viene fatturato dall'impresa di distribuzione agli utenti con periodicità mensile"*;
    - b) articolo 24.4, che prevede che *"La data di scadenza utile per il pagamento delle fatture da parte dell'utente non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di fine mese di emissione della fattura"*;
    - c) articolo 24.6, dove dispone che *"Nel caso di morosità dell'utente, l'impresa di distribuzione ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria di cui all'articolo 26."*;
    - d) articolo 26.1, ai sensi del quale *"L'impresa di distribuzione può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione"*;

- e) articolo 26.2, secondo cui *“L’utente è tenuto ad integrare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, la garanzia finanziaria sino all’importo di sottoscrizione nel caso in cui l’impresa di distribuzione vi attinga per rivalersi dell’importo dovuto dall’utente stesso”*;
- le seguenti disposizioni del Codice di rete:
  - a) articolo 12.4.2., ai sensi del quale *“le fatture sono emesse dall’impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile”*;
  - b) articolo 12.4.4., secondo cui *“è fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5”*;
  - c) articolo 12.4.5., laddove si prevede che *“il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura”*;
  - d) articolo 12.4.6., il quale stabilisce che *“nel caso di morosità dell’Utente, l’impresa di distribuzione ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria secondo le modalità di cui al paragrafo 7.2 del Capitolo 7 e nel caso di perdurante inadempimento può risolvere il rapporto contrattuale come previsto al paragrafo 13.2 del Capitolo 13”*;
  - e) articolo 7.1., alla cui stregua *“l’impresa di distribuzione può richiedere all’utente, una garanzia finanziaria anche nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero, a copertura delle obbligazioni di pagamento. Nel caso in cui l’impresa di distribuzione richieda il rilascio di tale garanzia finanziaria, l’Utente è tenuto a presentarla entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta”*;
  - f) articolo 7.3., dove dispone che *“nel caso in cui l’impresa di distribuzione escuta anche parzialmente la garanzia per rivalersi degli importi non corrisposti, l’Utente è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni lavorativi sino all’importo di sottoscrizione”*;
  - g) articolo 13.2.1., lettera d), in base al quale il rapporto contrattuale si risolve di diritto nell’ipotesi di *“mancata presentazione o adeguamento da parte dell’utente della garanzia nei termini previsti al Capitolo 7”*.

#### **VALUTAZIONI DELLE ISTANZE CAUTELARI:**

##### *Sulla verosimile fondatezza dei reclami*

12. Da un sommario esame dei reclami presentati, rispettivamente, da Sienergia e da Miwa Energia emerge la verosimile fondatezza delle doglianze avanzate nei confronti del gestore di rete. *Prima facie*, appaiono infatti del tutto anomale le modalità di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale seguite dal gestore il quale, invece di emettere fatture con cadenza mensile come previsto dalla vigente regolazione, ha raggruppato insieme più periodi di fatturazione e,

quindi, fatturato il servizio di distribuzione prestato in uniche soluzioni, determinando in tal modo crediti di importi consistenti e traendo, dunque, un indebito vantaggio da proprie inefficienze (con riferimento a Sienergia il gestore ha ammesso che “*per difficoltà tecniche di Sidigas, la regolare fatturazione è iniziata solo a partire dal mese di maggio 2015*”, a circa dieci anni dalla nascita del rapporto contrattuale dunque) ovvero da comportamenti che appaiono difforni rispetto alle disposizioni del Codice di rete. Sempre da un esame sommario, appare anche anomala, e comunque meritevole di approfondimento, la pretesa di Sidigas di fatturare interessi commisurati al ritardo col quale la medesima società ha emesso le richiamate fatture relative all'erogazione del servizio.

#### *Sulla sussistenza del pregiudizio economico*

13. In primo luogo, appare evidente il rilevante pregiudizio economico e di reputazione commerciale derivante dalla perdita dei clienti finali che le reclamanti subirebbero per effetto della risoluzione dei rispettivi contratti di distribuzione, più volte intimata da Sidigas. In secondo luogo, la paventata escussione della garanzia fideiussoria per opera di Sidigas, allo scopo di riscuotere le somme oggetto delle fatture in contestazione, appare in grado di condurre alla definitiva cessazione dell'attività commerciale delle reclamanti. Infatti, queste ultime, essendo obbligate in caso di avvenuta escussione, a presentare entro dieci giorni nuove polizze integrative per adeguarle agli importi originari, pena la risoluzione di diritto dei contratti, vedrebbero messa in dubbio la propria solvibilità da parte degli istituti di credito o delle compagnie assicurative, i quali potrebbero, quindi, rifiutare loro l'emissione di nuove garanzie in ragione del breve lasso di tempo intercorrente tra il rilascio della prima polizza e la richiesta della seconda;
14. nella fattispecie, si configura quindi una lesione del diritto d'impresa meritevole di tutela urgente, in via cautelare, nonché un possibile pregiudizio in danno dei clienti finali che, in caso di risoluzione del contratto di distribuzione, potrebbero trovarsi privi del proprio fornitore e costretti quindi ad accedere, con i relativi maggiori oneri, ai servizi di ultima istanza, di cui agli articoli 31, comma 2, lettera c) e 32, comma 2, lettera d), del TIVG;
15. rilevandosi, dunque, la sussistenza delle condizioni per l'adozione di una misura cautelare, l'Autorità ritiene necessario ordinare, anche nell'interesse dei clienti finali, al gestore di rete di non procedere, nelle more della decisione delle presenti controversie, alla risoluzione dei contratti di distribuzione intercorrenti con Sienergia e con Miwa Energia qualora la suddetta risoluzione derivi da crediti maturati per effetto di ritardate fatturazioni; la medesima Autorità ritiene, altresì, necessario ordinare a Sidigas di non esigere crediti comunque maturati per effetto di ritardate fatturazioni e di non procedere alla escussione delle garanzie fideiussorie, né richiedere ulteriori garanzie integrative relativamente a tali partite o pretendere il rilascio di garanzie non conformi ai requisiti di cui all'articolo 7.1 del Codice di rete;

16. l'Autorità ritiene altresì necessario dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare gli elementi acquisiti con riferimento alle modalità di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale poste in essere in atto da Sidigas ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori per la violazione della regolazione dell'Autorità in materia

### **DELIBERA**

1. di adottare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com, in via d'urgenza e con efficacia fino al termine dei procedimenti di trattazione dei presenti reclami, una misura cautelare volta a garantire la continuità dell'erogazione del servizio di vendita del gas naturale e la cessazione, da parte di SI.DI.GAS. - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di condotte difformi rispetto alla regolazione in materia di fatturazione del servizio di trasporto del gas naturale;
2. di ordinare, pertanto, a SI.DI.GAS. - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., nelle more dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 7 della deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/com:
  - a. di non procedere alla risoluzione dei contratti di distribuzione intercorrenti con Sienergia S.r.l. e con Miwa Energia S.r.l.;
  - b. di non esigere i crediti maturati, a titolo di interessi, per effetto di fatturazioni non effettuate con cadenza mensile, come previsto dall'articolo 24.1 della deliberazione 138/04 e dall'articolo 12.4.2. del Codice di rete;
  - c. di non procedere alla escussione delle eventuali garanzie fideiussorie presentate da Sienergia S.r.l. e Miwa Energia S.r.l. e di non richiedere a tali soggetti ulteriori garanzie integrative con riferimento ai crediti maturati per effetto di ritardate fatturazioni;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*